

ISSN 1971-9892

**Giudici e Corte costituzionale
secondo Alessandro Pizzorusso.
Il pensiero di un Maestro tra biografia e bibliografia**

fascicolo
2026/I

CONSULTA ONLINE

ELISABETTA LAMARQUE

20 aprile 2026

ELISABETTA LAMARQUE

Giudici e Corte costituzionale secondo Alessandro Pizzorusso. Il pensiero di un Maestro tra biografia e bibliografia

TITLE *The competence for the validation of the detention of applicant for international protection. Short notes about the ordinance of referral of appeal Court of Lecce, waiting for the Constitutional Court's sentence*

ABSTRACT Il contributo ricostruisce il pensiero di Alessandro Pizzorusso sulla giustizia costituzionale ricollegandolo alla sua esperienza di magistrato, assistente di studio presso la Corte costituzionale e studioso. Per il Maestro giudici comuni e Corte costituzionale collaborano su un piano paritario, e le ordinanze di rimessione hanno un ruolo centrale nel sistema italiano di controllo di costituzionalità, rappresentando anche un potente strumento di intervento nella vita istituzionale a disposizione del giurista. Le ragioni della pratica prevalgono spesso, in Pizzorusso, sulla teoria, come accade ad esempio per la sospensione impropria, che il Maestro condanna pur assolvendo i giudici vi fanno ricorso

The essay reconstructs Alessandro Pizzorusso's thought on constitutional justice, linking it to his experience as a judge, a clerk at the Constitutional Court, and a scholar. For Pizzorusso, ordinary judges and the Constitutional Court cooperate on an equal footing, and referral orders play a central role in the Italian system of constitutional review, also representing a powerful tool through which jurists can intervene in institutional life. In his work, practical considerations often prevail over theory, as in the case of improper suspension, which he condemns while nonetheless absolving the judges who resort to it

KEYWORDS Giustizia costituzionale, Giudici comuni, Corte costituzionale, Ordinanze di rimessione, Sospensione impropria

Constitutional Justice, Ordinary judges, Constitutional Court, Referral orders, Improper suspension

AUTHOR Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi di Milano-Bicocca



Contributo scientifico sottoposto a referaggio

Il presente contributo riproduce, con la sola aggiunta delle note, la relazione tenuta dall'autrice al convegno *La giustizia costituzionale a partire dagli scritti di Alessandro Pizzorusso*, Pisa, 12 dicembre 2025, e ne mantiene il tono colloquiale.



SOMMARIO 1. Premessa. – 2. Lo stretto legame tra esperienze e pensiero. – 3. Il magistrato come intellettuale attivo nella società. – 4. La sospensione impropria tra teoria e pratica.

1. Premessa

Gli scritti di Alessandro Pizzorusso sulla giustizia costituzionale mi hanno accompagnata fin dal primo anno del dottorato. Avevo infatti scelto di occuparmi delle pronunce interpretative di rigetto e dei loro effetti, e non potevo non avere, tra le mie letture, uno dei suoi primi contributi in tema di giustizia costituzionale, il saggio del 1963 dedicato alla motivazione delle decisioni della Corte costituzionale¹.

La mia domanda di ricerca – così la chiamerei oggi, ma allora non utilizzavo questa espressione – non poteva altro che coincidere con l'interrogativo contenuto nel titolo del suo lavoro: comandi o consigli?² Partendo da quel saggio, avevo già allora letto tutti i suoi numerosi scritti sulla giustizia costituzionale. Scritti sui quali ho di nuovo meditato per una mia relazione del lontano 2001 sugli effetti delle pronunce della Corte costituzionale, in un convegno tenuto proprio a Pisa nel quale lo stesso Pizzorusso aveva svolto la relazione conclusiva, e che poi ho molto volentieri recuperato e riletto³.

Lo sguardo che rivolgo ai lavori del Maestro è oggi molto diverso, perché da allora è passato molto tempo, e ho guadagnato, insieme agli anni, una comprensione più matura delle cose. Solo adesso sono consapevole, in particolare, di quanto nel campo del diritto, che è scienza pratica, continuo, per uno studioso, non solo le letture a tavolino, ma anche – e a volte soprattutto – le esperienze fatte, come giurista e come persona.

E quindi ora a me pare che per comprendere le posizioni assunte dal Maestro sul tema del rapporto tra giudici comuni e giudice delle leggi sia importante ragionare sulla sua biografia quasi quanto sulla sua bibliografia.

2. Lo stretto legame tra esperienze e pensiero.

Alessandro Pizzorusso ha avuto la possibilità di osservare dall'interno – anzi: ha avuto occasione di vivere, di sperimentare di persona – le dinamiche della relazione tra giudici comuni e Corte costituzionale.

È stato, in altre parole, parte di quelle relazioni.

¹ A. PIZZORUSSO, *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale: comandi o consigli?*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1963, 345 ss.

² Sul punto si veda M. RUOTOLO, *Gli effetti delle decisioni della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. L'insegnamento di Alessandro Pizzorusso*, in *Dir. Soc.*, 4/2025, 851 ss.

³ A. PIZZORUSSO, *Relazione conclusiva*, in *Il giudizio sulle leggi e la sua "diffusione"*, E. Malfatti, R. Romboli, E. Rossi (a cura di), Giappichelli, Torino, 2002, 748 ss.

All'inizio della sua vita professionale, infatti, come è noto, ha lavorato come magistrato ordinario, svolgendo funzioni di giudice di merito sia civile che penale.

Le date sono importanti. Pizzorusso ha assunto le funzioni nel 1958, e cioè in un momento in cui la Corte costituzionale muoveva i suoi primi passi, e ancora la Cassazione si rifiutava di adire la Corte costituzionale, ed è stato giudice per molti anni, fino al 1972, quando è diventato professore straordinario a Pisa.

Durante quegli anni ha sollevato diverse questioni di costituzionalità (oltre che un conflitto di attribuzione). È stato quindi tra quei giudici di merito giovani e dotati di sensibilità e cultura costituzionale che storicamente hanno aperto le porte di Palazzo di Consulta, permettendo così alla Corte di iniziare a lavorare e – di conseguenza – alla Costituzione di entrare effettivamente in vigore.

Sono certa, tuttavia, che ancor prima, per formare la sua sensibilità costituzionale, sono stati importanti, se non addirittura determinanti le esperienze vissute e gli incontri fatti.

Lui stesso in un suo scritto racconta di avere avuto maggiore fortuna nella formazione universitaria in diritto costituzionale rispetto ai suoi coetanei, perché il corso di diritto costituzionale a Pisa era tenuto da Pierandrei⁴. In seguito, quando era magistrato, ha continuato a occuparsi di diritto costituzionale come cultore della materia, oltre che con Pierandrei, con Mortati ed Elia, che negli anni in cui lui era pretore a Moncalieri insegnavano a Torino⁵.

Pizzorusso, inoltre, ha vissuto e sperimentato la relazione tra giudici e Corte costituzionale in prima persona non solo da una parte della relazione, come giudice, ma anche dall'altra parte, perché durante molti di quegli stessi anni è stato assistente di studio del giudice costituzionale Mortati.

Si è trattato di un'esperienza lunga – dal 1965 al 1971⁶ – e certamente intensa, perché il rapporto tra assistente di studio e giudice costituzionale è di tipo fiduciario e si alimenta, nel tempo, attraverso un costante scambio di opinioni e una strettissima condivisione del lavoro.

Si spiegano così, con la sua biografia, molte cose del suo pensiero.

In primo luogo, si comprende perché Pizzorusso rifugga sempre dalle astratte ricostruzioni teoriche proprie di altri studiosi della sua generazione e sia invece molto attento, fin dai contributi più risalenti, agli orientamenti giurisprudenziali e alle esigenze concrete che vi sottostanno⁷. Chi nel suo lavoro quotidiano vede come funzionano veramente le cose, non sopporta gli studi che prescindono da un previo esame della realtà.

⁴ A. PIZZORUSSO, *Relazione conclusiva*, cit., 753.

⁵ G. ZAGREBELSKY, *Lezione di coerenza*, in *Le fonti del diritto, oggi. Giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorusso*, Pisa University Press, Pisa, 2006; A. PACE, *Omaggio a Pizzorusso*, *ivi*; L. ELIA, *Relazione di sintesi*, *ivi*.

⁶ V. CARUSI, A. PIZZORUSSO, *Mortati e la Corte costituzionale*, in *Costantino Mortati costituzionalista calabrese*, F. Lanchester (a cura di), Esi, Napoli, 1989, 207, nota 9; A. PACE, *Omaggio a Pizzorusso*, cit.

⁷ Così, testualmente, R. ROMBOLI, *Alessandro Pizzorusso ed il suo apporto al diritto costituzionale italiano ed europeo*, in *Rivista AIC*, 1/2017, 7.



In secondo luogo, la biografia di Pizzorusso spiega la sua ferma e costante difesa del ruolo del giudice comune come soggetto che nel sistema incidentale di controllo di costituzionalità ha una posizione identica⁸, di pari valore, e non subordinata, a quella della Corte costituzionale.

In molteplici scritti degli anni Settanta e Ottanta, Pizzorusso, utilizzando spesso espressioni colorite e molto poco accademiche, critica l'altezzoso atteggiamento che a volte la Corte costituzionale allora assumeva – o dovremmo dire ancora oggi a volte assume? – nei confronti dei giudici, come di “un sovrano a cui si rivolgono petizioni”, che considera i giudici *a quibus* “soltanto dei noiosi che perseguitano la Corte con questioni delle quali bisogna cercare per quanto è possibile di liberarsi”⁹.

Nota ancora Pizzorusso che spesso la Corte costituzionale adotta un “atteggiamento censorio” nei confronti dei giudici, quasi fosse un loro “superiore gerarchico”, mentre al contrario la Corte dovrebbe considerare che “il giudice *a quo* è un oscuro ma prezioso collaboratore volontario che la Corte avrebbe ogni ragione di vezzeggiare, più che di disgustare con rampogne, quand’anche esse fossero del tutto meritate”¹⁰, perché – sostiene con ragione Pizzorusso – senza la collaborazione dei giudici comuni, e cioè senza le loro ordinanze di rimessione, il ruolo della Corte costituzionale sarebbe stato “sostanzialmente nullo”, come lo era allora quello del *Conseil* in Francia¹¹.

Invece di controllare con severità le insufficienze e gli errori contenuti nelle ordinanze di rimessione e di sanzionarle con l’inammissibilità, dunque, la Corte – secondo Pizzorusso – dovrebbe tenere sempre “adeguatamente conto delle esigenze pratiche” che hanno indotto il giudice a sollevare la questione, e comunque considerare che per redigere la sua ordinanza il giudice non dispone delle “attrezzature di studio che [invece] giustamente alla Corte è dato di utilizzare”¹².

È chiaro che soltanto uno studioso che ha lavorato sia in una pretura e in un tribunale sia come assistente di studio presso la Corte costituzionale può svolgere considerazioni di questo tipo.

Ancora, è possibile che possa ascrivere alla sua biografia l’idea, dal nostro autore sempre ripetuta, del carattere giurisdizionale del procedimento davanti alla Corte costituzionale, dell’esistenza di un collegamento strettissimo tra questo e il procedimento davanti al giudice *a quo*, e della conseguente necessità di una altrettanto stretta collaborazione tra i due soggetti¹³. Solo chi ha avuto esperienza come giudice *a quo*, infatti, può vedere nel giudizio

⁸ A. PIZZORUSSO, *La Corte costituzionale tra giurisdizione e legislazione*, in *Foro it.*, 1980, V, c. 122.

⁹ A. PIZZORUSSO, *Meriti e limiti del processo costituzionale*, in *Pol. dir.*, 1972, 429.

¹⁰ A. PIZZORUSSO, *Nota redazionale a Corte cost.*, [ord. n. 96 del 1979](#), in *Foro it.*, 1979, I, c. 2535.

¹¹ A. PIZZORUSSO, *Meriti e limiti*, cit., 438.

¹² A. PIZZORUSSO, *Meriti e limiti*, cit., 429.

¹³ A. PIZZORUSSO, *Art. 137*, in A. Pizzorusso, G. Volpe, F. Sorrentino, R. Moretti, *Garanzie costituzionali*, in *Commentario della Costituzione*, diretto da G. Branca, Zanichelli-II Foro italiano, Bologna-Roma, 1981, 87 ss., 212 ss. e *passim*.

della Corte costituzionale “un segmento del giudizio in corso dinanzi al giudice comune”¹⁴, e può sostenere senza mezzi termini che la giurisprudenza della Corte arriva a “far corpo” con la giurisprudenza dei giudici comuni, in quanto essi “devono farsi promotori e applicatori delle sue decisioni (oltre a svolgere, per proprio conto, interpretazioni adeguate ed altre applicazioni dirette delle norme costituzionali)”¹⁵.

In definitiva, soltanto chi è stato giudice per molti anni può difendere in modo così vigoroso il valore e la dignità della funzione svolta dall’autorità giudiziaria all’interno del sistema italiano di controllo di costituzionalità.

In questo senso il parallelo che Pizzorusso svolge, da comparatista, tra il sistema italiano e quello statunitense, osservando come entrambi siano sindacati di costituzionalità di tipo “concreto”¹⁶, serve al nostro Maestro anche per affermare che in entrambi i sistemi il giudice ha un identico, grandissimo, potere: quello di rifiutarsi di applicare le leggi che ritiene contrarie alla Costituzione¹⁷.

È in lui talmente radicata questa idea che a suo parere, quando in Italia il giudice che ha sollevato la questione non riceve dalla Corte costituzionale una risposta che gli consenta di superare in un senso o nell’altro il suo dubbio di costituzionalità, come nel caso di alcune pronunce costituzionali di inammissibilità, il potere di quel giudice di rifiutarsi di applicare una norma da lui ritenuta incostituzionale prevale su ogni altra esigenza, e dunque inevitabilmente si risolve in un vero e proprio potere di sindacato diffuso, analogo a quello dei giudici statunitensi, che lo abilita a disapplicare la legge limitatamente suo processo¹⁸.

3. Il magistrato come intellettuale attivo nella società

Prima di passare alle osservazioni conclusive, in cui proverò a leggere alla luce della situazione attuale un singolo aspetto del pensiero del Maestro relativo ai rapporti tra giudici e Corte costituzionale (*infra*, par. 4), vorrei fermare l’attenzione su un passaggio di un suo scritto che avevo letto trenta anni fa, nel corso del mio dottorato, e che non ho mai dimenticato. Quel brano mi aveva così colpito che, quando sono stata chiamata a svolgere la relazione da cui è tratto il presente contributo, è la prima cosa che ho cercato all’interno della sterminata bibliografia del suo autore.

¹⁴ *Ivi*, p. 88.

¹⁵ *Ivi*, p. 98.

¹⁶ A. PIZZORUSSO, *I sistemi di giustizia costituzionale: dai modelli alla prassi*, in *Quad. cost.*, 1982, 527 ss.

¹⁷ A. PIZZORUSSO, *Italian and American Models of the Judiciary and of Judicial Review of Legislation: comparison of recent tendencies*, in *American Journal of Comparative Law*, 38(2), 1990, 374-375.

¹⁸ A. PIZZORUSSO, *Nota redazionale a Corte cost., ord. n. 96 del 1979*, cit., c. 2536; *Id.*, “*Verfassungsgerichtsbarkeit*” o “*Judicial Review of Legislation*”? in *Foro it.*, 1979, I, c. 1935; *Id.*, *Art. 137*, cit., p. 311; *Id.*, *Relazione conclusiva*, cit., 751-752.



Era solo un breve passaggio, e temevo di non riuscire a trovarlo, ma poi ho concentrato la mia ricerca sui primi anni della neonata e rivoluzionaria rivista *Politica del diritto*, e così ho ritrovato il brano che ricordavo nelle ultime tre pagine di un suo contributo del 1972, intitolato *Meriti e limiti del processo costituzionale*¹⁹.

In quel passaggio mi è sembrato di riconoscere non solo la biografia, ma anche la persona stessa del Maestro. Pizzorusso scrive che “questo raccordo giudici-Corte rappresenta, allo stato attuale delle nostre istituzioni, probabilmente l’unico modo attraverso il quale è possibile alla categoria degli intellettuali (e precisamente alla sottocategoria dei giuristi) di esercitare direttamente ed immediatamente un certo peso nella vita politica italiana e più precisamente di determinare delle modificazioni dell’ordinamento giuridico [più avanti nel testo l’autore parla “ottenere” “direttamente” “risultati pratici tangibili”] senza passare attraverso l’opera dei politici”.

“L’ipotesi”, dunque, è “che le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale esprimano quella particolare critica delle istituzioni che è stata in ogni tempo propria degli intellettuali e che malamente riesce ad esprimersi attraverso i canali tradizionali della democrazia rappresentativa”.

Pizzorusso sottolinea così di nuovo “l’importanza che nell’ambito del controllo di costituzionalità delle leggi hanno le ordinanze di rimessione”: “lo straordinario rilievo che il giudizio costituzionale ha assunto nel nostro paese [...] deriva soprattutto dal fatto che questo strumento tecnico è stato utilizzato [...] per fare emergere al livello delle scelte politiche un particolare tipo di protesta e di dissenso che altrimenti sarebbe rimasto confinato nelle pagine dei periodici riservati a piccole élites”.

Infatti, continua Pizzorusso, “l’art. 23 della legge n. 87 del 1953 mette gratuitamente a disposizione dei magistrati dissenzienti un mezzo [di diffusione del loro pensiero] molto più economico e praticamente efficace” di quelli assicurati dall’art. 21 Cost.: la Gazzetta Ufficiale.

A sua volta, poi, la Corte costituzionale finisce per svolgere “sempre, anche suo malgrado, una funzione ineguagliabile di cassa di risonanza per questo tipo di protesta e di dissenso”, e il processo costituzionale diventa così “una grande tribuna dalla quale possono essere illustrate soprattutto quelle esigenze di riforma delle istituzioni e di modificazione del nostro ordinamento giuridico rispetto alle quali i canali della politica tradizionale si sono dimostrati scarsamente ricettivi”.

Mi sembrano riflessioni straordinariamente originali di cui si dovrebbe far tesoro.

4. La sospensione impropria tra teoria e pratica

In conclusione di questo breve contributo vorrei svolgere qualche considerazione su un punto molto specifico del pensiero del Maestro. Ci arrivo per gradi.

¹⁹ A. PIZZORUSSO, *Meriti e limiti*, cit., 438-441.

Ho già ricordato che Pizzorusso esprime, in modo costante nel corso degli anni, una valutazione molto positiva della collaborazione tra giudici comuni e Corte costituzionale.

In particolare, Pizzorusso ritiene che questa collaborazione sia: essenziale per la Corte, perché mantiene viva e anzi allarga la sfera di operatività della giustizia costituzionale²⁰; cruciale per i giudici stessi, perché consente loro di incidere concretamente sull'ordinamento; fondamentale per lo sviluppo della stessa cultura di tutti gli operatori del diritto, nei cui confronti la collaborazione tra giudici e Corte ha storicamente svolto una "azione educativa rispetto ai valori costituzionali"²¹.

Secondo Pizzorusso però – e questo punto è il punto su cui fermare l'attenzione – il potere del giudice di sollevare i dubbi di costituzionalità resta fuori dall'area della collaborazione volontaria tra giudici e Corte costituzionale. Il rinvio alla Corte, infatti, nel suo pensiero è un obbligo, e non una facoltà, di ogni giudice, in presenza naturalmente dei presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza.

Pizzorusso insiste molto, in numerosi suoi scritti di ogni epoca, sulla natura doverosa, e non facoltativa, del rinvio alla Corte costituzionale.

In varie occasioni, anzi, precisa che in presenza di un dubbio di costituzionalità rilevante un giudice *deve* adire la Corte costituzionale anche se una identica questione di legittimità costituzionale pende già davanti alla Corte, in quanto sollevata da altro giudice, o dallo stesso giudice in altro procedimento. Nel suo manuale di diritto pubblico, edizione 1992, ancora più esplicitamente egli afferma che "in tale situazione il giudice non può limitarsi a sospendere il giudizio senza investire la Corte della questione"²².

In definitiva, secondo il Maestro la sospensione impropria, e cioè la mera sospensione del giudizio comune in corso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale su analogo o identico dubbio proposto da altra precedente ordinanza di rimessione, nel nostro ordinamento è sempre vietata in quanto violazione del dovere di ogni giudice di inviare alla Corte qualsiasi dubbio di costituzionalità rilevante all'interno del suo giudizio.

Ritrovare di nuovo nei suoi scritti questa idea mi ha fatto un grande piacere, perché da anni conduco una battaglia abbastanza solitaria nei confronti della prassi della sospensione impropria²³. Ho anzi la sensazione che la mia sia una battaglia contro i mulini a vento. La prassi, infatti, continua a essere molto diffusa presso tutte le giurisdizioni, sia pure in diverse forme e con differente intensità, nonostante che la Corte costituzionale, in qualche suo *obiter dictum*, l'abbia condannata senza appello²⁴.

²⁰ A. PIZZORUSSO, *Relazione conclusiva*, cit., 754.

²¹ *Ibidem*.

²² A. PIZZORUSSO, *Sistema istituzionale del diritto pubblico italiano*, II ed., Jovene, Napoli, 1992, 263.

²³ Oltre che nei corsi di formazione dei magistrati e in varie lezioni, ho sostenuto questa idea in E. Lamarque, *Corte costituzionale e giudici nell'Italia repubblicana. Nuova stagione, altri episodi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, 182-186 ed Ead., *Il rinvio alla Corte costituzionale*, in *Il Giudizio amministrativo. Principi e regole*, a cura di M.A. Sandulli, II ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2026, 582 ss.

²⁴ Corte cost., [ord. n. 202 del 2020](#) e [sent. n. 218 del 2021](#).



Questa mia sensazione si aggrava se guardo al giudizio amministrativo, nel quale la sospensione impropria è stata giustificata da una nota pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2014, e poi addirittura teorizzata come obbligatoria, con ampiezza di argomenti, da una più recente pronuncia della stessa Adunanza plenaria²⁵, nonostante l'esplicita condanna da parte della Corte costituzionale.

Ma perché ritenere vietata la sospensione impropria?

Comunemente si dice – e anche il nostro Maestro lo sostiene – che in presenza di un dubbio di costituzionalità la mera sospensione senza rinvio “non è accettabile [...] perché priva le parti di quel giudizio della facoltà, che indubbiamente loro compete, di costituirsi davanti alla Corte”²⁶.

Le due A.P., tuttavia, hanno aggirato l'ostacolo, perché hanno affermato che il giudice amministrativo può sospendere senza rinvio il proprio processo se tutte le parti del suo giudizio rinunciano al diritto di difendere la propria posizione davanti alla Corte costituzionale.

Cosa dire, allora?

Secondo me, innanzitutto, già dare per buona una rinuncia preventiva al diritto di difesa in giudizio è aberrante.

Ma non è solo questo. La prassi della sospensione impropria – oltre a essere contraria al testo della legge costituzionale 1 del 1948 e all'art. 23 della legge del 1953 sulla Corte costituzionale, in cui è scritto – rispettivamente – che la questione di costituzionalità “è rimessa” (e non “può essere rimessa”) alla Corte costituzionale e che “l'autorità giurisdizionale dispone” (e non “può disporre”) “l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale” – merita di essere condannata, a mio parere, soprattutto perché danneggia l'intero meccanismo di controllo di costituzionalità.

In particolare:

a) causa ritardi e malfunzionamenti.

Pensiamo al caso in cui la Corte costituzionale dichiara inammissibile per vizi formali dell'ordinanza di remissione la prima e unica questione sollevata. Cosa succede, in questa evenienza, ai giudizi impropriamente sospesi? La questione potrà/dovrà essere ri-sollevata? Anche se ciò accadesse, tuttavia, si sarebbero persi comunque molti mesi, forse anni, e una legge potenzialmente incostituzionale avrebbe continuato a produrre i suoi effetti.

b) Impedisce alla Corte costituzionale di conoscere tutte le possibili ricadute pratiche della legge denunciata.

²⁵ Cons. St., Ad. Plen., 15 ottobre 2014, n. 28 e Id., 22 marzo 2024, n. 4. Su quest'ultima pronuncia si vedano M. MAGRI, *La strana figura della sospensione impropria del processo amministrativo: o “per intercettazione” di questioni già devolute alla Corte*, in *Riv. cont. eur.*, 3/2024 ed E. PARISI, *L'accoglimento della sospensione impropria in senso lato nel processo amministrativo, tra certezza del diritto ed equità*, in *Dir. proc. amm.*, 2/2024.

²⁶ A. PIZZORUSSO, *Art. 137*, cit., 219-220.

Se i giudici non portano all'interno del processo costituzionale tutta la varietà dei casi della vita, nelle loro infinite sfumature, il giudizio finale della Corte costituzionale sulla legge rischia di restare astratto e poco connesso con la realtà.

Che cosa resta allora della caratteristica della concretezza del nostro controllo di costituzionalità, tanto cara al nostro Maestro?

c) Isola la Corte costituzionale e il suo giudizio.

La sospensione impropria spezza il prezioso raccordo funzionale giudici-Corte costituzionale che rappresenta, come il nostro Maestro ci insegna, il vero punto di forza del sistema italiano di controllo di costituzionalità.

La Corte, infatti, se non viene a conoscenza quanti sono realmente i giudici che condividono i dubbi di costituzionalità su una certa disposizione di legge, rischia di perdere completamente il polso della situazione, e di assumere quindi una decisione non adeguata alle reali tensioni presenti nell'ordinamento in quel determinato momento storico.

d) Riduce sensibilmente il numero delle ordinanze di rimessione.

La prassi della sospensione impropria è certamente la causa maggiore del calo numerico delle ordinanze di rimessione, che secondo alcuni negli ultimi dieci anni avrebbe provocato l'inaridimento, l'atrofia, del giudizio incidentale. Anche se per fortuna, come ha efficacemente rilevato Padula in un recente saggio, al calo numerico delle ordinanze di rimessione non corrisponde in realtà una diminuzione della qualità delle questioni affrontate e decise nel merito dalla Corte costituzionale²⁷.

Tornando ora al nostro Maestro, mi piace notare che anche quando si occupa del problema della sospensione impropria Pizzorusso non dimentica la sua esperienza come giudice comune e le esigenze reali che a volte sono sottese a questa prassi.

L'esperienza professionale anche in questo caso dà vita a un risultato molto interessante, perché Pizzorusso, senza incorrere in nessuna contraddizione logica, semplicemente condanna senza mezzi termini il peccato – e cioè la sospensione impropria, in quanto violazione di un preciso dovere di ogni giudice – ma assolve i peccatori – e cioè i giudici che vi ricorrono per far fronte alle esigenze del reale: “quando non sia determinata da pura e semplice ignoranza della pendenza della questione (come purtroppo talvolta accade), risulta per altro comprensibile la tendenza, assai diffusa tra gli operatori pratici, a non tener conto di questioni di costituzionalità che comporterebbero una grave paralisi delle istituzioni giudiziarie ed a limitarsi in questi casi ad investire la Corte della questione con un'ordinanza-pilota, salvo però a reitlarla in relazione a quelle cause in cui le parti lo richiedano al fine di potersi costituire dinanzi alla Corte”²⁸.

²⁷ C. PADULA, *L'inaridimento (presunto?) del giudizio sulle leggi: cause e conseguenze*, in *Quad. cost.*, 2025, 683 ss.

²⁸ A. PIZZORUSSO, *Art. 137*, cit., 220.